



O.C.D.P.C. n. 558/2018. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO ATTRAVERSO DIRADAMENTO DI PINETA ADULTA DI PINUS PINEA, ALLONTANAMENTO DEGLI ALBERI SCHIANTATI DA AVVERSITA' METEORICHE, SISTEMAZIONE FONTANILE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' FORESTALE PRESSO LA FORESTA DEMANIALE MATRICETTA IN LOCALITA' PIEDISERRA IN COMUNE DI RIETI (RI)

ALLEGATO C

SCHEMA DI CONTRATTO

## SCHEMA DI CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO ATTRAVERSO DIRADAMENTO DI PINETA ADULTA DI *PINUS PINEA*, ALLONTANAMENTO DEGLI ALBERI SCHIANTATI DA AVVERSITA’ METEORICHE, SISTEMAZIONE FONTANILE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ FORESTALE PRESSO LA FORESTA DEMANIALE MATRICETTA IN LOCALITA’ PIEDISERRA IN COMUNE DI RIETI (RI).

CIG Z362D16FCE - CUP F15D20000020001.

TRA

la Regione Lazio – C.F. n. 80143490581, qui rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale \_\_\_\_\_ nominato con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliata per ragioni della sua carica presso la sede legale della Regione Lazio, in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, CAP 00147, di seguito denominato “Stazione Appaltante”

E

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese \_\_\_\_\_), di seguito denominato “Appaltatore”

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo Dei Rifiuti n. G05560 del 11/05/2020 concernente: “Determinazione a contrarre finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata previo avviso pubblico per manifestazione di interesse, di progettazione e direzione di esecuzione del servizio di miglioramento boschivo attraverso diradamento di pineta adulta di *Pinus pinea*, allontanamento degli alberi schiantati da avversità meteoriche, sistemazione fontanile e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale presso la foresta demaniale Matricetta in località Piediserra in Comune di Rieti (RI).”;
- con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione e direzione di esecuzione del servizio di miglioramento boschivo attraverso diradamento di pineta adulta di *Pinus pinea*, allontanamento degli alberi schiantati da avversità meteoriche, sistemazione fontanile e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale presso la foresta demaniale Matricetta in località Piediserra in comune di Rieti (RI);
- a seguito dell’espletamento della suddetta procedura, è risultato primo classificato ed aggiudicatario dell’appalto in oggetto \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P. I.V.A. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, che ha offerto un ribasso del \_\_\_\_\_% corrispondente all’importo contrattuale di € \_\_\_\_\_=oltre IVA e oneri di legge;
- è stata effettuata in capo al suddetto aggiudicatario la verifica dei requisiti di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esito favorevole e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l’aggiudicazione;
- con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione per l’importo complessivo, al netto di IVA e oneri di legge, pari ad € \_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto e ammontare dell'affidamento)

1. La Regione Lazio, di seguito denominata esclusivamente "Regione" affida a \_\_\_\_\_, che accetta, l'esecuzione del servizio di progettazione e direzione di esecuzione del servizio di miglioramento boschivo attraverso diradamento di pineta adulta di *Pinus pinea*, allontanamento degli alberi schiantati da avversità meteoriche, sistemazione fontanile e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale presso la foresta demaniale Matricetta in località Piediserra in comune di Rieti (RI), per l'importo complessivo di € \_\_\_\_\_=, esclusa IVA e oneri di legge;
2. L'Appaltatore si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

3. La prestazione dovrà eseguita in conformità alle previsioni del disciplinare di gara (lettera di invito) e alle condizioni presentate in sede offerta da parte dell'Appaltatore. In particolare, le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa di settore tra cui la Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*" e successive modificazioni ed integrazioni, il R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923, il suo Regolamento di attuazione R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926 e il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 "*Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)*";

Nell'ambito della redazione del progetto, coordinato dagli uffici della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, l'affidamento dell'incarico è inerente alla predisposizione degli elaborati e della relativa documentazione attraverso attività preparatorie necessarie a valutare gli opportuni sistemi di stima della massa legnosa e i migliori espedienti per la realizzazione delle opere e del servizio in generale nel rispetto delle sopracitate norme, redigendo tutti gli elaborati necessari richiesti dalle normative vigenti anche per la presentazione presso gli enti delegati ad autorizzare – nonché capitolati prestazionali, computi e quant'altro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi, durante lo sviluppo del progetto, alle direttive che saranno impartite dalla Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, e ad accettare, in ogni momento, verifiche sull'andamento dello stesso.

Art. 2

(Polizza assicurativa)

1. L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante, all'atto della stipulazione del contratto, copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice; in alternativa, L'Appaltatore potrà trasmettere copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005, la cui conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Art. 3

(Obblighi legali)

1. L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.
3. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

#### Art. 4

##### (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni richieste concernono progettazione e direzione di esecuzione del servizio di miglioramento boschivo attraverso diradamento di pineta adulta di *Pinus pinea*, allontanamento degli alberi schiantati da avversità meteoriche, sistemazione fontanile e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale presso la foresta demaniale Matricetta in località Piediserra in comune di Rieti (RI) sotto il coordinamento degli uffici della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti.
2. L'affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:
  1. Analisi varie:
    - a. Analisi del soprassuolo a *Pinus pinea* interno alla Foresta regionale Matricetta di cui alla cartina indicativa allegata all'avviso di cui alla Determinazione n. 5560 dell'11 maggio 2020;
    - b. Analisi del fontanile presente lungo strada e delle opere di adduzione per verifica proprietà e attività di manutenzione necessarie;
    - c. Analisi della viabilità forestale di servizio alle operazioni di miglioramento di cui alla cartina indicativa allegata all'avviso di cui alla Determinazione n. 5560 dell'11 maggio 2020;
  2. Redazione del progetto del servizio di miglioramento che contempli l'eliminazione delle piante abbattute da eventi meteorici nelle pinete e lungo strada, il diradamento della pineta, la sistemazione del fontanile e la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità individuata nella cartografia citata con ribattitura dei margini della strada, ripulitura della carreggiata ed abbattimento di alberi e arbusti che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità ai bordi delle stesse. Il progettista dovrà prevedere tutti i computi, il quadro tecnico-economico e generale, dei capitoli d'esecuzione e della modulistica necessaria per la presentazione all'ente delegato per l'autorizzazione/comunicazione in funzione dei vincoli esistenti;
  3. Marcatura della pineta con vernice a petto d'uomo e al piede (e, se del caso, piedilista di martellata ai sensi dell'art. 11 del RR n. 7/2005) dei soli soggetti da abbattere e di quelli di confine;
  4. Direzione dell'esecuzione del servizio e relativa contabilità.
3. L'Appaltatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
4. L'Appaltatore si impegna a produrre n. 5 copie cartacee di ogni elaborato e a fornire, altresì, il progetto, firmato digitalmente, su supporto informatico; le tavole di progetto dovranno essere in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG, in PDF e dovranno essere forniti gli shape del progetto su base G.I.S..

#### Art. 5

(Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto e a qualsiasi maggiorazione per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla prestazione da eseguire.
3. L'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati.

Art. 6

(Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. L'Appaltatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto.
2. L'Appaltatore risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 7

(Durata dell'incarico)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione del conferimento dell'incarico ad eseguire la prestazione.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante.
3. Il termine per la consegna della progettazione e di tutta la documentazione necessaria per inoltrare l'istanza all'ente delegato (Amministrazione provinciale di Rieti) è pari a giorni 25 (in lettere venticinque). L'Attività di direzione di esecuzione del contratto con l'impresa appaltatrice è prestata dalla consegna del servizio fino all'adozione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.

Art. 8

(Penali)

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo del compenso stabilito con il presente contratto, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 7; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali. Al superamento di tale limite il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

Art. 9

(Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando l'Appaltatore sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'Amministrazione risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando l'Appaltatore incaricato contravenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto,

ovvero a norme di legge o aventi forza di legge ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

3. Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa comunicazione, nei seguenti casi:

- a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di espletamento delle prestazioni richieste in conformità alla lettera di invito e all'offerta presentata in sede di gara;
- b) cessazione o sospensione/interruzione unilaterale della prestazione;
- c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti;
- d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
- e) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto;
- f) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- g) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'aggiudicatario, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- h) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;

In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. resta nella facoltà della S.A. rivolgersi per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.

4. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti della società con funzioni specifiche, relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale". L'esercizio del potere risolutivo sarà, comunque, preceduto da apposita comunicazione all'ANAC per le valutazioni di competenza ed in particolare per l'eventuale alternativa prosecuzione del rapporto contrattuale al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 32 del D.L. 90/2014.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Appaltatore.

Art. 10  
(Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d'appalto

Art. 11  
(Determinazione dei compensi)

1. Per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli 1 e 4 e quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, si stabiliscono i compensi in funzione dell'offerta economica pervenuta e della di proposta di aggiudicazione approvata con Determinazione n° \_\_\_\_\_ con la quale si aggiudica l'esecuzione delle prestazioni con un ribasso del \_\_\_\_\_%, corrispondente

all'importo contrattuale di € \_\_\_\_\_ = oltre IVA 22% pari ad \_\_\_\_\_ e ( se dovuti oneri previdenziali e assistenziali di € \_\_\_\_\_, per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ = (euro ...../..)).

2. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice Civile.

3. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni l'Appaltatore intenda o debba avvalersi.

4. Tutte le spese sono conglobate, fisse e immodificabili, e l'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto.

#### Art. 12

(Modalità di corresponsione dei compensi)

1. Il compenso, così come stabilito all'articolo 9, compatibilmente con i limiti previsti dalle norme di finanza pubblica, verrà liquidato ad ultimazione di tutte le singole prestazioni inerenti l'incarico oggetto del presente contratto secondo le seguenti modalità:

- 50% alla consegna della progettazione e della documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 1;
- 50% al termine dello svolgimento dell'incarico di assistenza tecnica e della Direzione dell'esecuzione del contratto all'approvazione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.

Il compenso verrà liquidato su presentazione di fattura elettronica.

2. I pagamenti saranno effettuati sul c.c. bancario/postale indicato, conto che l'Appaltatore dichiara essere dedicato secondo il disposto dell'art. 3 - comma 1 - della Legge 13 Agosto 2010 n.136.

#### Art. 13

(Spese di contratto, imposte e tasse)

1. Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto i servizi appaltati sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che resta a carico della stazione appaltante.

#### Art 14

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN: \_\_\_\_\_ sul quale l'Amministrazione Regionale accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua i Sig.ri:

- \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;

quali soggetti delegati ad operare sul sopra indicato conto.

Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengano effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

È facoltà dell'Appaltatore sostituire la/e persona/e indicata/e, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Amministrazione fintanto che non sia stata ad essa formalmente comunicata.

Art. 15

(Definizione delle controversie)

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Roma ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 16

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni ed in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Titolare del trattamento è la Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, 00145, Roma.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675 del 31.12.1996, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Stazione appaltante dichiara che i dati dell'Appaltatore saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Appaltatore stesso.

2. L'Appaltatore ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art. 13 della suddetta Legge. Resta espressamente inteso che l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Il presente Contratto, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle parti con firma digitale.

IL CONTRAENTE

LA REGIONE LAZIO

“Il presente atto viene regolarizzato, ai fini dell'imposta di bollo, attraverso l'apposizione di n..... marche da bollo da € 16,00 ciascuno, per l'importo dovuto per legge, che vengono apposte sulla copia cartacea del presente contratto, conservata agli atti della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”